

15623

P I A N O

18

DI UNO, O PIÙ SPEDALI DI CAMPAGNA

Che può anche mettersi in pratica, o in uno
Accantonamento, o in Guernigione

*Il qual Piano è stato formato dal Direttore Generale
degli Spedali Militari*

C A V A L I E R

D. GIOVANNI VIVENZIO

Ed approvato da SUA MAESTÀ.



N A P O L I
NELLA STAMPERIA REALE
M D C C C .

ART. I. *Individui, che necessitano in uno Spedale di una delle tre classi rammentate sopra.*

Un Contraloro.

Un Ajutante del detto.

Due Cappellani.

Un Medico maggiore.

Un Chirurgo maggiore.

Due Pratici di Chirurgia.

Due detti di Medicina.

Uno Speciale.

Un Ajutante del medesimo.

Due Infermieri.

Due Salassatori, ed Unzionarj.

Un Guardaroba.

Un Coco con un ajutante.

Un Sargente Invalido per capo di quel dato numero di Presidiarj, o Forzati, che sono destinasi per servire lo Spedale.

ART. II. *In caso che il bisogno richiede altro numero d'Individui, allora dal Director generale, o da chi ne farà interimamente le veci si daranno le convenienti disposizioni, nè si mancherà indi di subito farlo presente alla Real Segreteria di Guerra, ed all'Intendente dell'Esercito dal Director generale, se è presente, e non essendovi, dal Vicedirettore, il quale ne informerà anche il menzionato Director generale, per serbare la regolarità del servizio, non dovendo niuno essere ammesso a servire negli Spedali senza la Reale approvazione.*

ART. III. *Come il buon servizio del Re esige, che vi sia una regolata amministrazione per le diverse spese, che*

4
occorrono per il mantenimento degli Spedali, perciò vi sarà una Officina per detto importante oggetto composta da seguenti soggetti.

Il *Direttor Generale capo*, o chi farà interinamente le sue veci.

Due *Ufiziali* da prendersi o dall'*Intendenza Generale dell' Esercito*, o dalla *Rota de' Conti*.

Un *Cassiere*.

Un *Ajutante del detto*.

ART. IV. L'*Officina de' Conti*, ed il *Direttor generale*, o chi ne farà interinamente le veci farà permanenza nel luogo dove farà lo *Spedal generale*, o in altro luogo, che crede il *Direttor generale* conveniente, il quale sia a portata di ricevere tutt' i rapporti de' *Contrattori degli Spedali*.

ART. V. Si formerà una *cassa di legno ben ferrata con due serrature*, una dall' *altra diversa*. La suddetta *cassa* starà in casa del *Direttor generale*, o di chi ne farà le veci. Una *chiave* sarà data al *Cassiere*, e l'*altra* resterà in potere del *Direttor generale*.

ART. VI. In ogni settimana il *Cassiere* farà un *bilancio di esito*, e d'*introito*, e lo passerà al *Direttor generale*; acciò il medesimo possa essere a giorno del *denaro*, ch' esiste in *cassa*.

ART. VII. Ogni qualvolta necessiterà del *denaro in cassa*, ne farà il *Cassiere* la dimanda in iscritto al *Direttor generale*, o a chi farà le sue veci; e dal *Direttore* poi se ne passerà la richiesta per via dell' *Intendente di Campagna* alla *Real Tesoreria di Campagna*, o *altra*, riscuotendone il *Direttor generale* il corrispondente ricevo del *Cassiere* nell' atto dell' *immissione del danaro*, che si farà in *cassa*; quale ricevo, e domanda antecedente fatta dal *Cassiere* saranno registrati ne' *libri di cassa*, che si conservano nell' *Officina de' Conti*, ed il ricevo sarà ben custodito dal *Direttor generale*, o da chi per esso.

ART.

ART. VIII. In ogni primo di mese si darà un buon conto ad ogni Contraloro, facendone la richiesta al Director generale, quale richiesta sarà registrata nel libro de' conti, che si tiene nella Direzione generale, ed indi se ne passerà l'ordine al Cassiere, in p.è. del quale il Cassiere ne ritirerà le corrispondenti cauzioni, che le terrà ben conservate, e registrate nel libro di cassa.

ART. IX. In ogni fine di mese sarà obbligo di ciascun Contraloro di presentarsi nella Direzione generale con i loro rispettivi conti documentati, con la mappa generale di tutti i commestibili consumati, e con i libri ordinativi de' Professori, e stati generali d'ospitalità, quali conti saranno bene esaminati nella Direzione generale, e confrontati con i libri d'ordinazioni, e saranno registrati particolarmente nel libro de' conti della Direzione, e se ne formeranno gli aggiusti, che si passeranno al Cassiere con ordine del Director generale. Il Cassiere in vista dell'aggiusto fatto dalla Direzione conteggerà con i Contralori, ritenendosi il bonconto datogli nel primo del mese.

ART. X. Sarà in obbligo il Cassiere di registrarsi li conti, e gli aggiusti, che gli saranno rimessi dalla Direzione. Li conti originali il Cassiere li manderà al Director generale, e questo all'Intendente di Campagna, che li trasmetterà nelle Officine di Campagna pel discarico del denaro, che si prende, e gli aggiusti, e ricevi saranno da lui (Cassiere) conservati.

ART. XI. Il Director Generale, o chi ne farà interinamente le veci, dovrà apporre il V. B. a tutti gli stati dell'ospitalità, far registrare li totali delle giornate distintamente registro per registro, e rimetterli subito nelle Officine di Campagna per via dell'Intendente, acciocchè esse possano fare li loro aggiusti con i rispettivi Reggimenti.

ART. XII. Ad ogni Contraloro gli si accordano giorni sei

sei di tempo da formar i loro conti, e stati d'ospitalità elasso tal termine, e non presentandosi alla Direzione generale sarà privato d'impiego, ed arrestato.

ART. XIII. Nella fine d'ogni settimana sono in obbligo li Contralori rimettere nella Direzione generale un rapporto di tutti gl'Infermi, che nello Spedale esistono, individuando le differenti malattie, acciò si possa formare il rapporto generale da rimettersi alla Real Segreteria di Guerra.

ART. XIV. Come una lunga esperienza ha dimostrato, che sogliono essere negli Spedali di Campagna degl'Infermi affetti da malattie croniche, come dolori gallici ec., e non potendosi questi curare negli Spedali di Campagna, ed all'incontro tenendo occupato un numero non indifferente di letti; perciò i Contralori de' rispettivi Spedali in ogni fine di mese presenteranno nella Direzione generale una nota di tutti gli ammalati, che sono afflitti da malattie croniche, quale nota dovrà esser firmata dal Medico, e Chirurgo maggiore dello Spedale; riunite nella Direzione generale tutte le dette note si passeranno con lettera d'ufficio dal Director generale, o da chi lo rappresenta all'Intendente di Campagna, che le presenterà al Generale in capo, acciò dia gli corrispondenti ordini, che detti Infermi passino a curarsi ne' Spedali di Napoli.

ART. XV. In ogni fine di mese, dopo riuniti tutt' i conti degli Spedali, si dovrà formare dalla Direzione generale una Mappa generale, dichiarando in essa le spese erogate distintamente per ogni Spedale, aggiungendovi il totale delle giornate d'ospitalità, quale Mappa sarà presentata al Director generale, ove rileverà le spese fatte per ogni Spedale, e conoscerà nell'istesso tempo l'abilità, e l'economia usata da ogni Contraloro.

ART. XVI. Necessitando per l'esecuzione di tal Mappa le note de' medicamenti; perciò sarà in obbligo lo Spedale
 ziale

ziale maggiore tenere a sue spese un contista, per potere al più tardi il giorno 6. del mese presentare nella Direzione generale i conti mensuali finalizzati, e firmati dai corrispondenti Professori maggiori, elasso qual termine, e non presentate le sopra enunciate note dell'importo, e consumo de' medicamenti, non potrà lo Speciale maggiore più ripeterne il pagamento. Il Director generale dovrà nel fine della commissione presentare tutt' i conti originali all' Intendenza di Campagna per esaminarsi, e discuterli, e rendersene conto a S. M., co' quali conti dovrà unire gli strumenti, e le convenzioni de' partiti formati.

ART. XVII. Siccome gli Spedali di Campagna sono situati ne' Paesi, sarà cura del Director generale, o chi farà le sue veci, formare le partite con tutta la possibile economia de' generi, che necessitano per il mantenimento de' rispettivi Spedali, o pure destinare persona per tale incumbenza.

Dovrà mantenersi una corrispondente Guardia Militare ove esiste la cassa per la custodia del denaro, e per l' Officina. Questa guardia dipenderà dal Director generale relativamente alla custodia suddetta; ed il suo Capo farà i rapporti tanto al Director generale, quanto all' Autorità Militare corrispondente.

ART. XVIII. Dovrà avere il Director generale due almeno ordinanze di Cavalleria, onde possa spedire per gli Spedali quelli pressanti, e necessarj ordini, che convengono, le quali ordinanze dipenderanno da lui soltanto per il servizio relativo agli Spedali.

ART. XIX. Tutte le Guardie degli Spedali dipenderanno dal Director generale degli Spedali, e per esso da' Contralori, in tuttociò che riguarda alla consegna, e servizio di Spedale: ma i Capi di tali guardie, oltre al rapporto da farsi al Direttore, o Contraloro, faranno i rapporti regolari anche all' Autorità Militare corrispondente, giusta le Reali Ordinanze.

ART.

ART. XX. Per gli Spedali, o Spedale d'Apruzzo deve tenerfi lo stesso metodo, nominandosi ivi un Vicedirettore, il quale deve in ogni mese rimettere nella Direzione generale tutti i conti formati nella maniera sopra esposta. Per il denaro, o verrà preso da una Tesoreria ivi esistente, o pure sarà cura della Direzione generale rimetterlo con le dovute cautele al Vicedirettore ivi esistente.

Ogni qualvolta le Truppe devono far mosse, il Generale darà gli ordini, che stima convenienti all'Intendente di Campagna, che riguardo alla Dipendenza degli Spedali ne avviserà il Director generale de' medesimi, perchè si diano le disposizioni appartenenti all'incarico di costui, onde evitare tutti quegli inconvenienti accaduti nel passato.

Gli Spedali del Sangue devono marciare colla Truppa, quando questa va ad affrontare il nemico, o è postata, e viene attaccata; ma subito che ogni Reggimento è provvisto di tre Chirurghi colle loro rispettive casse di ferri di Chirurgia, medicamenti, e bendaggi, non sono necessarj formarli Spedali; ma solamente provvedere i Chirurghi maggiori di una tenda da Spedale, per fare la prima medicatura ai feriti, ed indi sopra de' carri a tal uso destinati farli trasportare ne' vicini Spedali o nel generale.

Il Re si è degnato approvare quanto si prescrive in questo Piano, ed ha comandato, che si metta in esecuzione. Palazzo 6. Ottobre 1800.

FERDINANDO LOGEROT.

61502

